

Norme & Tributi

Fisco

Trust, test plusvalenza per l'attività di impresa

Imposte sui redditi

Trattamento fiscale differenziato in base alla natura del disponente

Il trasferimento per finalità estranee all'impresa genera componenti positivi di reddito

Andrea Vasapoli

L'apporto di beni in trust sconta, ai fini delle imposte sui redditi, un trattamento fiscale differenziato a seconda della natura del disponente e, in particolare, del fatto che esso svolga o meno attività d'impresa.

Secondo quanto indicato nella circolare 34/2022 delle Entrate, nel caso in cui il disponente sia un imprenditore l'apporto di beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali) costituisce un trasferimento per finalità estranee all'impresa, il che comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del Tuir, nonché l'assoggettamento a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/1972.

Per le Entrate l'apporto di beni che costituiscono rimanenze comporta il conseguimento di ricavi d'esercizio ai sensi dell'articolo 85, comma 2, Tuir, mentre l'apporto di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali o patrimoniali dell'impresa) genera plusva-

lenze o minusvalenze rilevanti ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del Tuir. In tutti i casi - ai beni dovendo essere valorizzati al valore normale, ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

Si ritiene tale interpretazione non sempre condivisibile, dovendo a nostro avviso la fattispecie essere valutata di volta in volta con riferimento allo specifico caso.

Si pensi all'ipotesi in cui una società detenga una partecipazione che intende dismettere insieme ai soci di tale altra società. Che tutti loro decidano, per le difficoltà conseguenti alla negoziazione svolta congiuntamente da una pluralità di soci, di trasferire tutte le loro partecipazioni a un trust del quale essi stessi sono i beneficiari affinché il trustee, negoziando la cessione unitaria dell'intero capitale sociale, la realizzi al meglio. Si ipotizzi che il trustee istituito del trust preveda che il trust abbia un tempo definito per addivenire alla vendita della partecipazione, che se la vendita si realizza entro tale termine il ricavato debba essere immediatamente trasferito pro quota ai disponenti/beneficiari, mentre se la cessione non si realizza allo spirare del termine a ciascun disponente/beneficiario debba essere immediatamente ri-trasferita la partecipazione che aveva istituito in trust.

Si ritiene che in un caso simile non possa essere ravvisata la fattispecie impositiva di cui all'articolo 86, comma 1, lettera c, del Tuir (destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa), in quanto trattasi di atto finalizzato alla migliore valorizzazione della partecipazione e preordinato al trasferimento ai disponenti/beneficiari

dell'intero prezzo realizzato dalla vendita della stessa. O, qualora la vendita non si realizzasse, al ritorno della partecipazione nella sfera patrimoniale dei disponenti/beneficiari. Con il trasferimento al trust della partecipazione non si realizza alcun depauperamento patrimoniale dell'impresa, che è la fattispecie che la norma vuole prevenire al fine di evitare salti d'imposta, in quanto non si realizza alcuna effettiva (in termini sostanziali) destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ad analoghe conclusioni riteniamo si debba pervenire in caso di trust istituito a garanzia di creditori dell'impresa, al quale la stessa trasferisce un bene perché il trustee lo realizzi al meglio e con il ricavato estingua i debiti dell'impresa verso tali creditori. Anche in questo caso l'atto di trasferimento dei beni in trust non può essere considerato avente finalità liberale o comunque gratuita, né tantomeno essere destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto l'estinzione delle passività sociali rientra appunto nell'attività caratteristica dell'impresa.

Peraltro, se in un simile caso si applicasse l'interpretazione delle Entrate, l'impresa sarebbe assoggettata a imposizione due volte, la prima nel momento del trasferimento del bene in trust sulla plusvalenza latente considerata realizzata, la seconda nel momento in cui il trustee paga i creditori dell'impresa, in quanto dal venir meno di una passività (onorata dal trustee) conseguirebbe il realizzo di una sopravvenienza attiva per l'impresa.

© EFFICACIA ASSOCIATI



NT+FISCO
Commercialisti, prescrizione di 10 anni sul contributo di solidarietà
Per la Cassazione, si tratta di una ritenuta indebita applicata dalla

Cassa dottori, la prescrizione è decennale e non quinquennale
di **Federica Micardi**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

In sintesi

La circolare del Fisco

Lo scorso 20 ottobre l'agenzia delle Entrate, con la Circolare 34/E, ha fornito la tanto attesa interpretazione sul trattamento fiscale delle varie tipologie di trust.

Nuovi orientamenti

Negli ultimi anni sono infatti emerse nuove linee interpretative che aprono le

possibilità per gli operatori nell'utilizzo di trust discrezionali, autodichiarati, di famiglia, di scopo, di garanzia.

La comunicazione di Abi

L'associazione bancaria ha pubblicato la prima comunicazione a margine della Circolare delle Entrate per declinare i temi della compliance

Le linee guida dell'Abi per la corretta compliance dei patrimoni destinati

Circolare per le banche

Primo commento dell'associazione dopo gli orientamenti del fisco

Luigi Belluzzo
Valerio Vallefucio

Con la Comunicazione inviata ieri l'Abi pubblica un primo commento della Circolare 34/E del 20 ottobre, dando linee guida al sistema bancario sull'impiego dei trust, la fiscalità diretta, indiretta e il relativo monitoraggio fiscale. Le linee guida offrono una prima interpretazione utile anche ai fini dei sostituti d'imposta. Il tutto alla luce delle modifiche degli art. 44 e 45 Tuir, a seguito del Dl 124/19, e dei vincoli derivanti dall'orientamento di Cassazione sull'imposizione indiretta, con nuove

linee interpretative che aprono possibilità per gli operatori nell'utilizzo di trust discrezionali, autodichiarati, di famiglia, di scopo, di garanzia, e soprattutto alla compliance relativa all'utilizzo di trust commerciali e non commerciali, siano essi residenti o meno in Italia ai fini Ires. Chiarimenti utili per la gestione della relazione con il cliente trust nella prospettiva delle banche e degli intermediari finanziari. A cominciare dalla soggettività ai fini delle imposte dirette, ribadendo anche i temi legati ai trust trasparenti e opachi, commerciali o non commerciali, residenti, residenti o non residenti, eventualmente assoggettati a regime privilegiato laddove l'imposizione sia inferiore alla metà di quella che sarebbe stata dovuta in Italia. Occorre applicare le regole fiscali in base alla natura, commerciale o non commerciale, dell'attività dei trust. Meritariamente si sofferma sull'interposizione fittizia, evidenziando che i sostituti d'imposta possono trovare difficoltà a valu-

tare la sussistenza dell'interposizione, per esempio se il disponente figura anche tra i beneficiari o quando ci sia la fattispecie dell'autodichiarazione o quando gli strumenti prevedano vincoli, sottolineando come vada operata un'attenta analisi secondo la Circ. 34/E, ad esempio per i casi in cui il trust interposto non genera redditi imponibili per il beneficiario o nei casi in cui il disponente sia deceduto. A livello internazionale, le situazioni vanno gestite chiedendo ai trustee e a esperti qualificati (con maggiore esperienza nella tassazione e compliance internazionale) pareri a supporto della loro qualificazione. Quanto alla determinazione dei redditi di capitale (articolo 44 c. 1 lett. g-sexies), la presunzione relativa, ha la funzione di tutela se non si ricevono dai trustee elementi idonei, in particolare con i trust opachi non residenti la cui fiscalità è privilegiata. Ancora, se la distinzione è appropriatamente contabilizzata e supportata, la componente «patrimonio» e la componente «reddito» vanno distintamente analizzate.

Sulle indirette, la circolare Abi evidenzia la portata innovativa dell'analisi da effettuare sulle «attribuzioni stabili» e conseguentemente che occorre verificare nel caso specifico il tema impositivo in «entrata» piuttosto che «in uscita». Focus anche sul regime applicabile ai trust già istituiti e che hanno versato imposte regolate dal Tus, e sulle «attribuzioni ai beneficiari senza formalità». In merito al monitoraggio, per i trust residenti o per i beneficiari residenti di trust non residenti, si chiarisce la nuova definizione di titolare effettivo faccia solo riferimento al controllo in ultima istanza, con particolare attenzione ai casi in cui i beneficiari siano «individui o facilmente individuabili» sulla base dell'atto di trust o di altri documenti pertinenti, evidenziando però che non si rileva alcuna precisazione in merito agli obblighi di monitoraggio e ai potenziali profili antiriciclaggio in capo agli intermediari

© EFFICACIA ASSOCIATI